



CITTA' DI ASTI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Testo riportante le modifiche di cui all'emendamento approvato
nella seduta del Consiglio comunale del 28/06/2018.

INDICE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione del Regolamento

SEZIONE II

DELLA PROPRIETA' DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Art. 2 Pascolo

Art. 3 Bestiame incustodito

Art. 4 Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame

Art. 5 Ricetto a greggi vaganti

Art. 6 Divieto d'ingresso ai fondi altrui

Art. 7 Caccia e pesca e tartufi

Art. 8 Spigolature

SEZIONE III

DELLE COSTRUZIONI RURALI E DEI RICOVERI PER ANIMALI

Art. 9 Costruzione, ampliamento

Art. 10 Prevenzione incendi

Art. 11 Recinti per animali

Art. 12 Concimaie e gestione degli effluenti zootecnici

Art. 13 Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

Art. 14 Cani da guardia ed animali d'affezione e da cortile

Art. 15 Norme di sicurezza e distanza degli apiari

SEZIONE IV

DEFLUSSO DELLE ACQUE DEI FOSSI, DEI CANALI E DELLE STRADE

Art. 16 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

Art. 16 bis Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

Art. 17 Manutenzione delle ripe, dei fossi, dei cavalcafossi ed accessi su strade comunali

Art. 18 Aratura dei terreni lungo le strade

Art. 19 Irrigazione con acque correnti e da pozzi comunali

Art. 20 Distanze per fossi canali privati

Art. 21 Distanza per alberi e siepi dai confini di proprietà private

Art. 22 Siepi, alberi e/o fronde lungo strade comunali

SEZIONE V

DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 23 Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie altamente infestanti delle piante

Art. 24 Divieto di vendere piante e sementi

Art. 25 Segnalazione esche avvelenate

Art. 26 Presidi sanitari

Art. 27 Trattamenti antiparassitari con mezzi aerei

Art. 28 Misure contro la propagazione di insetti nocivi. Controllo delle specie esotiche vegetali o altre malattie

Art. 29 Danneggiamento delle piante

SEZIONE VI

DELLE SANZIONI

Art. 30 Accertamento delle violazioni

Art. 31 Ammontare delle sanzioni

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32 Entrata in vigore del Regolamento

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica nel territorio comunale facente parte della zona rurale - compresi i centri frazionali, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.lgs 30/04/92 n. 285 e s.m.i., e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione e dal Codice Civile.
2. Il servizio di polizia rurale viene svolto dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato, e con l'apporto, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A. provinciale, dell'ASL – Settore igiene ambientale e servizi veterinari, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.
3. Il Sindaco ha la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie, igieniche e di sicurezza pubblica, per quanto previsto dal presente regolamento.

SEZIONE II
DELLA PROPRIETA', DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Art. 2 – PASCOLO

1. E' proibito lasciare animali al pascolo di notte nei fondi, se questi non sono recintati con muri o altro ostacolo idoneo e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile la fuoriuscita del bestiame.
2. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone adulte ed idonee.
3. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo da impedire che rechi molestia ai passanti e danni ai fondi. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.
4. È fatto obbligo al conduttore del bestiame al pascolo attraverso strade comunali di provvedere immediatamente alla pulizia della sede viabile dalle deiezioni o dal fango, ripristinando il fondo stradale riportandolo allo stato precedente al passaggio, non appena la mandria sia arrivata nel fondo o luogo di destinazione.
5. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta nei boschi e nei terreni comunali e privati senza l'autorizzazione preventiva del Sindaco o del proprietario o dell' avente titolo.

Art. 3 – BESTIAME INCUSTODITO

1. Il bestiame e/o qualsiasi altra moltitudine di animali sorpresi senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, può essere trattenuto o dato in custodia in luogo idoneo fino a che sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 842, 924 e 925 del Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del danno patito dall'Ente e/o dai privati.

Art. 4 – ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIE DI BESTIAME

1. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono aver cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e loro pertinenze.
2. La mandria non deve comunque occupare l'intera carreggiata, ma deve permettere il passaggio di persone ed automezzi, ed inoltre deve essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia munito di fanale proiettante rispettivamente luce bianca e rossa, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del Codice penale.
3. Nelle vie e piazze è vietata la sosta del bestiame, tranne che in occasioni di manifestazioni autorizzate.

Art. 5 – RICETTO A GREGGI VAGANTI

1. Fermi restando gli obblighi di autorizzazione preventiva di cui all'art. 2, coloro che nel territorio comunale danno ricetto a greggi ed armenti provenienti da altre zone, sono tenuti ad avvisare immediatamente il Sindaco.
2. Parimenti i pastori, i caprai transumanti devono comunicare al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASL la data ed il luogo in cui intendono scaricare gli animali, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze, con almeno 48 ore di anticipo sulla data prevista d'arrivo a mezzo raccomandata AR, telegramma, fax , e-mail e posta certificata.
3. Qualsiasi mutamento deve essere comunicato entro 48 ore.
4. Qualsiasi ulteriore trasferimento deve essere denunciato entro 24 ore e può essere effettuato dopo tre giorni di sosta nel luogo indicato dal proprietario/detentore, fino a quando le Autorità competenti non abbiano effettuato le verifiche previste dalle leggi.

Art. 6 - DIVIETO D'INGRESSO AI FONDI ALTRUI

1. E' vietato entrare o passare abusivamente nei fondi altrui anche se non recintati.
2. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, senza danneggiare i raccolti.
3. E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciame d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli artt. 842 e 843 del Codice Civile e meglio precisato all'art. 15 - commi 4 e 5 del presente regolamento.
4. L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza deve essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria affinché attivino, eventualmente, le iniziative legali di propria competenza.
5. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi e dei tartufi.

Art.7 - CACCIA E PESCA E TARTUFI

1. L'esercizio di caccia, pesca e ricerca tartufi è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare o cercare tartufi senza le licenze prescritte.

3. Per la caccia, oltre ai principi generali e disposizioni di legge, valgono anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni emanate dall'Amministrazione Provinciale.
4. L'Amministrazione comunale avrà cura in caso di implementazione di aree a verde, non adiacenti alle aree ludiche attrezzate, di favorire l'impiantamento di alberi e arbusti predisposti alla produzione del tartufo.

Art. 8 – SPIGOLATURE

1. Senza il consenso del conduttore del fondo, e' vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

SEZIONE III DELLE COSTRUZIONI RURALI E DEI RICOVERI PER ANIMALI

Art. 9 – COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO

1. La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal vigente P.R.G.C., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m. ed i. (Testo Unico dell'Edilizia).
2. La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunali (R.E.C.) vigenti.
3. Le tipologie architettoniche dei fabbricati – residenziali e non – posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G.C. e R.E.C. e Codice del Paesaggio.

Art. 10 – PREVENZIONE INCENDI

1. Come previsto dalla L.R. 9 giugno 1994, n.16 e s.m. e i., è sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale (stoppie, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi.
2. In condizioni di particolare pericolosità, bisogna osservare le ordinanze emanate dalle Autorità competenti.
3. Ai proprietari ed affittuari dei terreni limitrofi alle linee ferroviarie ed alle strade statali, provinciali e comunali carrozzabili è fatto obbligo di non accumulare sui loro terreni, fino a 20 metri lineari dal confine ferroviario o stradale, stoppie, covoni di grano, fieno imballato, residui vegetali secchi ed ogni altro materiale facilmente combustibile.
4. Costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione.
5. L'operazione deve avvenire in assenza di forte vento.
6. Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini ammendanti.
7. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione dei residui vegetali agricolo - forestali è sempre vietata.

8. Sono ammesse deroghe a quanto disposto sopra per particolari esigenze agricole, previa autorizzazione rilasciata dagli Enti interessati.
9. Ai sensi dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975 n.47 nella stagione estiva o in particolari situazioni di pericolosità (siccatà, vento) dichiarata dagli organi della Regione Piemonte é vietato fumare nei boschi, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere o compiere qualsiasi operazione che possa creare comunque, pericolo d'incendio.

Art. 11 – RECINTI PER ANIMALI

1. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali, proprietari terzi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
2. I recinti all'aperto per il ricovero di animali aventi carattere familiare devono essere dislocati il più possibile lontano dalle abitazioni e quando non hanno pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami ed essere tenuti in condizioni di nettezza tale da evitare esalazioni maleodoranti.

Art. 12 – CONCIMAIE E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

1. Le concimaie, le vasche di accumulo, i pozzetti di raccolta per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere ubicati a non meno di m. 30 di distanza da condotte, serbatoi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, a non meno di m. 200 di distanza da pozzi e sorgenti di acqua destinata al consumo umano.
2. La distanza tra il fondo di trincea di posa delle condotte e della platea impermeabile delle concimaie, delle vasche di accumulo e dei pozzetti di raccolta per le urine, rispetto al massimo livello dell'eventuale falda idrica sottostante non deve essere inferiore a m. 1 (uno).
3. Il letame deve essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando ogni percolazione nei fossi e sulla pubblica strada.
4. Il trasporto del letame a cielo aperto con mezzi agricoli deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati per il trasporto del compost, degli effluenti zootecnici e assimilati. Per ogni altro utilizzo degli effluenti zootecnici si fa riferimento al Regolamento Regionale n.10/R del 29.10.2007.
5. Anche gli stessi accorgimenti vanno adottati per il trasporto di terra ed altri detriti.
6. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna, a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, ad infiltrazioni inquinanti le falde d'acqua del sottosuolo.
7. Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua (L.R. n.32 del 8/11/1974).
8. Lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari deve essere effettuato nel rispetto delle norme disposte dalla Regione Piemonte. E' consentito l'utilizzo del compost per la concimazione dei campi. In particolare, il materiale deve essere interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di spargimento oppure tramite appositi interratori durante le operazioni al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli.
9. Nelle aree agricole situate all'interno delle zone residenziali ed in presenza di abitazioni nel raggio di 100 metri è obbligatorio l'immediato interrimento dei liquami, del compost e del concime organico.

Art. 13 - LOTTA ALLE MALATTIE INFETTIVE NEGLI ALLEVAMENTI

1. Il proprietario o detentore di animali a qualunque titolo è obbligato a denunciare all'autorità competente qualsiasi caso di malattia infettiva o sospetta malattia infettiva.
2. In attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, il proprietario deve provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.
3. Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'Asl.
4. L'interramento è vietato, se non è autorizzato dalla Autorità Sanitaria.

Art. 14 - CANI DA GUARDIA, ANIMALI D'AFFEZIONE E DA CORTILE

1. Come previsto dalla Legge Regionale n.18 del 19/07/2004, i cani di qualsiasi razza devono essere iscritti alla anagrafe canina presso il Comune e identificati tramite un microchip sottocutaneo che viene inserito a cura dei veterinari dell'Asl o da veterinari autorizzati.
2. I cani non registrati all'anagrafe canina e non identificati non possono essere ceduti, né venduti, né passare di proprietà.
3. I proprietari di animali d'affezione e da cortile, devono mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare sofferenze agli animali e non procurare molestie a terzi ed ad altri animali di terzi.
4. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
5. I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno mq otto per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento lunga almeno mt. cinque.
6. La detenzione contemporanea di oltre cinque cani adulti deve essere autorizzata dall'Asl competente.
7. I cani portati a passeggio in luoghi pubblici frequentati da persone, devono essere tenuti al guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande. Per tali categorie di cani è vietato l'addestramento inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità.
8. Inoltre il proprietario o conduttore deve provvedere all'asporto dal suolo pubblico di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale.

Art. 15 - NORME DI SICUREZZA E DISTANZA DEGLI APIARI

1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di m. 10 (dieci) da strade di pubblico transito ed a non meno di m. 5 (cinque) dai confini di proprietà pubbliche o private.
2. Inoltre la direzione di volo, identificato dalla porticina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.
3. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità; tali ripari devono avere un'altezza di 2 (due) metri.
4. Queste distanze possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.
5. Secondo le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno causato alle colture e alle piante.

6. Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d'inseguirli dopo lo stesso tempo.

SEZIONE IV

DEFLUSSO DELLE ACQUE DEI FOSSI, DEI CANALI E DELLE STRADE

Art. 16 – DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. Salvo casi particolari i corsi d'acqua minori sul territorio comunale si suddividono in:
 - a) demaniali: che per semplificare sono quelli rappresentati sulle mappe catastali con una doppia linea continua e sono di pertinenza della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. – Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Decentrato OO.PP. e difesa e assetto idrogeologico di Asti che controlla, esegue ed eventualmente autorizza, ai sensi del R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06 qualsiasi tipo di intervento sui medesimi; per intervenire anche privatamente, sui medesimi occorre rivolgersi all'Ente regionale;
 - b) privati: per semplificare sono tutti quelli rappresentati sulle mappe catastali con una doppia linea tratteggiata ai lati di una linea continua che rappresenta il confine tra le particelle; la manutenzione di questi ultimi spetta ai proprietari frontisti.
2. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
3. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma del Codice Penale.
4. I proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo anche se utilizzati per lo scarico di acque provenienti da altre proprietà e devono impedire, tramite idonei interventi e/o ripristini, che fango e detriti derivanti da precipitazioni atmosferiche invadano la carreggiata danneggiandola o creando situazioni di pericolo.
5. Qualora l'autorità comunale accerti l'avvenuta esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale deflusso delle acque, ingiungerà all'interessato l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione degli ostacoli sopra indicati.
6. L'area soggetta a servitù di scolo di fossi o canali privati deve essere mantenuta costantemente sgombra in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque avvenga senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue e sia assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.
7. Negli interventi di manutenzione dei fossi è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante.
8. Tutti coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi di scolo delle strade comunali o vicinali devono mantenere puliti e funzionali integralmente detti fossi privati e le loro sponde per consentire il libero deflusso e scorrimento delle acque.
9. A tal fine il proprietario deve rimuovere integralmente le ramaglie depositate dopo gli interventi di manutenzione, nonché le essenze arboree che rischiano di cadere e che possono creare intralcio al libero deflusso delle acque.
10. A tal fine devono essere estirpate e tagliate le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi privati o confinanti con le strade pubbliche al fine di assicurare il decoro delle aree stesse senza il ricorso a prodotti diserbanti.

11. I fossi privati di scolo, che sono incapaci di contenere le acque che in essi si riversano o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati devono, a cura degli stessi soggetti proprietari, essere riprofilati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
12. Nel caso di trascuratezza o di inadempienza dell'obbligato, con danni alle strutture pubbliche gli stessi danni saranno quantificati ed addebitati ai trasgressori.
13. All'Ente proprietario delle strade compete la manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle pertinenze e degli arredi allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (art. 14 del D. Lgs. n. 285/1992 – Codice della Strada).
14. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla riprofilatura ed alla manutenzione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
15. Le irrigazioni e le arature dei terreni laterali alla viabilità comunale devono essere regolate al fine di evitare che acque e terriccio arrechino danni alla proprietà pubblica o pericolo alla circolazione.
16. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità podereale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, salvo il permesso dell'autorità competente.

Art. 16 bis – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive oggetto di interventi di consolidamento, ovvero individuate dagli strumenti di Pianificazione (PTP, PAI, PRG ecc.) con livello di pericolosità elevato, le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
2. In particolare andranno adottati quei provvedimenti tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:
 - a. a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
 - b. all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.
3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma precedente, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
4. Nel caso siano necessari interventi di contenimento del fenomeno franoso, tutte le opere con funzione strutturale, cioè quei manufatti che nel loro insieme assolvono a requisiti di resistenza meccanica o di stabilità verso sollecitazioni statiche, dinamiche, idrauliche, geologiche o sismiche, devono essere progettate, realizzate e collaudate da professionisti abilitati secondo il D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (N.T.C. 2018) e ss. mm. e ii. indipendentemente dai materiali strutturali impiegati quali calcestruzzo, cemento armato, acciaio e metalli in genere, legno, muratura e laterizi in genere, pietra, materiali sciolti (terreno, ghiaia, ecc.), tessuti, materie plastiche e quant'altro.

Art. 17 – MANUTENZIONE DELLE RIPE, DEI FOSSI, DEI CAVALCAFOSSI ED ACCESSI SU STRADE COMUNALI

1. I proprietari dei fondi confinanti con strade comunali o vicinali con sedime demaniale, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti alla manutenzione delle relative ripe, sia a valle che a monte delle strade, realizzando ove occorrono opere di sostegno o di contenimento, come ad esempio reti, rimboschimenti con piantumazione di essenze arboree a basso fusto il cui apparato radicale favorisca il radicamento, opere di drenaggio.
2. I proprietari o i conduttori dei fondi laterali alle strade comunali o vicinali con sedime demaniale non devono effettuare lavori o interventi che possano compromettere la solidità e la staticità delle ripe stradali, quali disboscamenti indiscriminati con taglio della vegetazione o attività di scavo sulla sommità o lungo la ripa o interventi di sbancamento al piede della ripa o realizzazione sulla sommità di opere o manufatti (recinzioni, casotti, costruzioni varie, nuovi terrapieni, ecc.) o deposito di materiali (legna, sabbia, ecc.) che, creando un sovraccarico a monte, rendano il terreno instabile facilitandone lo scivolamento verso valle.
3. Lungo le strade comunali e' vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafosse per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.
4. Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario, intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo non deve essere inferiore a cm. 80 – salvo autorizzazioni in deroga.
5. In presenza di corsi d'acqua minori demaniali salvo autorizzazioni (stagionali o perenni) sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata.
6. La copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolato idrico grafico minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione, non è ammessa in nessun caso.
7. Le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo.
8. I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.
9. I proprietari di strade private inghiaiate, si devono far carico di evitare che detto materiale confluisca sulla viabilità pubblica. Le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo.
10. I proprietari dei cavalcafosse intubati, devono mantenerli puliti per consentire il libero deflusso delle acque, rimuovendo rifiuti o altro materiale che possa comprometterne l'efficienza, sostituendo i tubi dei cavalcafosse intubati di diametro non idoneo alla sezione del relativo fosso stradale, previa verifica dell'Ufficio comunale competente. Qualora il cavalcafosso sia occluso o parzialmente ostruito potrà essere rimosso e collocato sul fondo, in caso di emergenza, senza avviso dagli operatori comunali al fine di garantire la sicurezza viabile, per ripristinare il regolare deflusso delle acque.
11. I proprietari di strade private di accesso a strade comunali o vicinali con sedime demaniale, sono tenuti a pulire i fossi privati costituenti la rete di sgrondo delle acque, evitando che l'acqua defluisca sulle strade comunali o vicinali, attraverso interventi di riprofilatura e/o adeguamento idraulico ovvero o creando nuovi fossi di scolo con decorso trasversale alla pendenza del terreno e o inclinazione tale che le acque non creino erosioni o collocando, laddove sia necessario in base alla pendenza della strada privata, apposite griglie di raccolta acqua in modo da convogliarla negli appositi canali o fossi di scolo esistenti.
12. I proprietari di strade private di accesso a strade comunali devono impedire che materiale proveniente dalle loro strade, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime viabile delle strade comunali in modo da non creare danni o situazioni di pericolo
13. E' vietato procedere alla pulizia dei fossi e delle loro sponde, dei cavalca fossi e delle ripe stradali attraverso l'incendio della vegetazione.

Art. 18 - ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE

1. Ferme restando le disposizioni del Codice della Strada i proprietari ed i coltivatori frontisti di terreni adiacenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto non coltivata e adeguatamente inerbita e mantenuta pulita verso le strade, loro ripe o loro fossi.
2. Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore a mt. 3 misurata dal confine della carreggiata stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.
3. I proprietari e i coltivatori frontisti di terreni posti ad una quota superiore (strada in trincea) rispetto alla strada pubblica hanno l'obbligo di conservare una fascia di rispetto non inferiore a mt.3,00 dal bordo della ripa.
4. La porzione di terreno posta in prossimità della strada comunale deve essere arata parallelamente alla strada stessa in modo da formare un argine atto a contenere eventuali detriti portati da eventi atmosferici provenienti dal proprio fondo.
5. L'argine deve essere sempre mantenuto efficiente dal proprietario e/o dal conduttore del terreno al fine di garantire quanto sopra.
6. Qualora il fondo sia posto ad una quota inferiore rispetto al sedime viario comunale l'aratura dei terreni posti ad una quota inferiore all'asse stradale deve essere eseguita senza intaccare la scarpata di sostegno della strada stessa.
7. Le arature in vicinanza di strade vicinali con sedime demaniale, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale nè alle banchine.
8. Chiunque durante le operazioni di aratura o altre attività agricole, imbratti la sede stradale pubblica deve provvedere immediatamente alla successiva pulizia.

Art. 19 – IRRIGAZIONE CON ACQUE CORRENTI E DA POZZI COMUNALI

1. E' consentito il prelievo di acque correnti demaniali pubbliche per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi previo autorizzazione dell'Ente preposto.
2. Per gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private, comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.
3. In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.
4. Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia, ecc.).
5. Inoltre i pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura.
6. La captazione da pozzi comunali deve essere preventivamente autorizzata.
7. Tutti i manufatti di captazione delle acque (pozzi e cisterne) devono essere dotati di idonea chiusura atta ad impedire cadute accidentali di animali, cose e persone.

Art. 20 - DISTANZA PER FOSSI E CANALI PRIVATI

1. Ogni fosso interposto tra due fondi si ritiene comune.
2. La distanza per i fossi e canali da osservare è disciplinata dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
3. In occasione di nuovi scavi di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
4. I fossi e i canali posti su proprietà privata gravati da servitù di scolo di acque pubbliche devono essere mantenuti puliti e sgomberi da materiali a cura dei proprietari in modo tale che non venga meno l'efficienza e la funzionalità del fosso.
5. Qualsivoglia modifica al fosso deve essere preventivamente autorizzata dal competente Ente.

Art. 21 - DISTANZA PER ALBERI E SIEPI DAI CONFINI DI PROPRIETA' PRIVATE

1. Le distanze di alberi, e siepi di nuovo impianto dai confini di proprietà sono stabilite così:
 - Pioppi, Roveri, Platani, Pini, Olmi e Noci, (piante di alto fusto): distanza dal confine di terreni di altra proprietà non meno mt. 15,00
 - distanza dal confine di altri terreni mt. 12,00
2. Bosco ceduo con obbligo di taglio dopo 12 anni, - distanza dal confine di terreni coltivati mt. 8,00
3. Frutteti, viti, arbusti, vivai ecc.:
 - distanza dal confine di terreni coltivati mt. 5,00
4. Frutteti, viti, arbusti vivai ecc:
 - distanza dal confine di terreni di altra proprietà non meno di 3 mt.
5. Nei casi suesposti sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile.
6. I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade vicinali prive di scarpata devono essere piantate ad una distanza minima di mt. 4,00 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade vicinali siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa è parimenti di mt. 4,00.
7. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade vicinali, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, deve essere di mt. 3,00.
8. Ove esiste la scarpata la stessa distanza parte dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata deve essere di mt. 5,00.
9. Ogni siepe tra due fondi si presume comune, salvo prova contraria, ed è mantenuta a spese comuni; per le nuove deve comunque essere rispettata la distanza dal confine di mt.1,00 minimo e l'altezza massima di mt. 2,00.
10. Le siepi, gli arbusti e tutte le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rivi e fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
11. L'apparato radicale delle siepi, degli arbusti e di tutte le piante presenti in prossimità dei cigli stradali e delle scarpate non va sradicato onde evitare franamenti del terreno. Le fronde delle sopra indicate essenze arboree devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti in modo tale da non restringere la sede viabile limitandone la transitabilità.
12. Le essenze arboree devono inoltre essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze previste dal Codice Civile.
13. La coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal Codice Civile.

Art. 22 - SIEPI, ALBERI E/O FRONDE LUNGO STRADE COMUNALI

1. I proprietari di fondi adiacenti alle strade pubbliche e di uso pubblico, sono obbligati:
 - a) a tenere regolate le siepi vive e le fronde degli alberi, in essi piantumati, in modo da non restringere o danneggiare la carreggiata, impedire la visibilità della segnaletica stradale o danneggiare la strada
 - b) a far tagliare i rami degli alberi che si protendono oltre il confine stradale, fino ad una altezza minima di mt. 5,00 dal piano viabile, nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale
 - c) a rimuovere, nel più breve tempo possibile, quegli alberi, rami o frutti che per effetto di intemperie vengono a cadere sul piano stradale.
2. Eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada comunale che nascondono la segnaletica, se preesistenti al presente Regolamento e che potrebbero essere di nocimento per la viabilità e la sicurezza pubblica, devono essere abbattuti a cura del proprietario.

3. In caso di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, ad insindacabile giudizio dell'Autorità comunale, il Comune può intervenire al fine di eliminare il pericolo con il taglio dell'essenza arborea e con addebito delle eventuali spese a carico dei proprietari.
4. L'apparato radicale delle siepi, degli arbusti e di tutte le piante presenti in prossimità dei cigli stradali e delle scarpate non va sradicato onde evitare franamenti del terreno. Le fronde delle sopra indicate essenze arboree devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti in modo tale da non restringere la sede viabile limitandone la transitabilità.

SEZIONE V DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 23 - OBBLIGO DI DENUNCIA DI INSORGENZA DELLE MALATTIE ALTAMENTE INFESTANTI DELLE PIANTE

1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla legge 18/6/1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12/10/1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2/12/1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque, interessati all'azienda agricola, di denunciare al Sindaco, all'Ufficio provinciale per l'agricoltura, all'Osservatorio Fitopatologico della Regione e al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste, le malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi.
2. E' fatto obbligo, altresì, di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti: tale denuncia può essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.
3. L'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici sunnominati, impartisce di volta in volta, disposizioni che devono essere rispettate dai proprietari dei fondi e da tutti gli interessati, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità al R.D. 29/05/1941 n. 489 e della legge 13/6/1935 n. 1220 e s.m. ed i.

Art. 24 – DIVIETO DI VENDERE PIANTE E SEMENTI

1. La vendita di piante e sementi deve essere autorizzata dal Sindaco su posti fissi durante i mercati, fiere ed altre occasioni.
2. La vendita di piante e sementi è subordinata e riservata alle aziende iscritte nell'apposito registro del Servizio Fitosanitario regionale del Piemonte
3. E' vietato trasportare piante o parti di piante colpite da malattie diffusibili senza certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio delle malattie delle piante del Servizio Fitosanitario regionale del Piemonte.
4. Lo stesso istituto deve rilasciare apposito permesso per qualunque spedizione di piante e semi fatta da persone che non siano proprietari, conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli o commercianti di piante.
5. La raccolta delle piante medicinali e da profumo, indicate dal D.L. 26/5/1932 n.772, deve essere autorizzata dal Comune.

Art. 25 – SEGNALAZIONE ESCHES AVVELENATE

1. Nel caso vengano usate esche avvelenate per protezione agricola, che possono recare danno all'uomo o agli animali domestici è fatto obbligo di esporre lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, cartelli con la scritta ben visibile "terreno avvelenato" o simile.

Art. 26 – PRESIDI SANITARI

1. Le pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari devono avvenire nel rispetto del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012 recante. "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che costituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Il piano fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole (strade, ferrovie, giardini, scuole spazi ludici pubblici) al fine della riduzione dei rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari.
2. Tutte le norme si intendono integrative della normativa attualmente esistente a livello nazionale e/o regionale e si intendono valide fino alla emanazione di specifiche normative a livello nazionale e/o regionale per quanto non diversamente disposto.
3. L'acquisto, detenzione ed impiego dei presidi sanitari in agricoltura è subordinato alle vigenti normative in materia.
4. Modalità d'uso

L'acquirente dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), munito di apposito patentino, è responsabile della conservazione e dell'utilizzo dei prodotti acquistati.

Per tutti gli altri prodotti fitosanitari, esenti da particolari vincoli per l'acquisto, l'acquirente, il detentore e l'utilizzatore sono responsabili dell'osservanza delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e non abbandonati su suolo pubblico o privato.

Tutte le prescrizioni sotto specificate devono essere osservate nelle fasi di conservazione, preparazione e utilizzo anche dei prodotti fitosanitari non classificati come molto tossici, tossici e nocivi:

- a. il prodotto va conservato fino al momento dell'uso in un locale o armadi chiusi a chiave, non accessibili a minori, a persone estranee all'azienda ed animali e comunque in condizioni da non creare rischio di contaminazione di sostanze alimentari e mangimi;
- b. al fine di evitare l'effetto "deriva", in prossimità di edifici residenziali e comunque nelle vicinanze di qualsiasi abitazione, edificio agricolo e/o produttivo, di percorsi stradali ed a confine con altre colture, se destinate all'alimentazione umana o animale, è fatto obbligo di irrorare i filari esterni dirigendo il getto del prodotto utilizzato verso l'interno della coltura, interrompendo l'irrogazione dello stesso a termine filari o in occasione di un cambio direzionale;
- c. in prossimità di scuole, asili e spazi ricreativi i trattamenti devono essere effettuati nell'orario di chiusura di tali strutture;
- d. in prossimità di abitazioni avvisare con almeno 24 ore di anticipo i residenti informandoli dei rischi conseguenti all'uso del prodotto impiegato invitandoli a tenere chiuse porte e finestre durante l'irrorazione, ad allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc), proteggere i giardini e le superfici di calpestio, soprattutto se adibite al gioco dei bimbi;
- e. chiunque utilizza prodotti fitosanitari deve adottare idonei accorgimenti per evitare di inquinare le acque pubbliche e private ed utilizzare mezzi per l'irrogazione che siano sottoposti a regolare manutenzione al fine di evitare danni e disturbi ai confinanti;
- f. è vietato spargere sostanze chimiche ad effetto diserbante sulle rive dei fossi di scolo delle acque piovane, dei canali colatori e/o irrigui, dei corsi d'acqua in genere, nonché sulle loro arginature, fino

- ad una distanza minima di mt. 1 dal ciglio ovvero fino al piede esterno dell'argine: dovranno comunque essere rispettate eventuali indicazioni maggiormente restrittive, se presenti nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato. Ai fini dell'applicazione della norma, sono da considerarsi corsi d'acqua in genere, tutti quelli collegati con la rete idrografica superficiale;
- g. non eseguire i trattamenti in caso di tempo ventoso o perturbato nelle vicinanze di insediamenti abitativi;
 - h. impedire l'accesso a persone (in particolare ai bambini) nelle aree trattate fino a che non sia interamente decorso in tempo di carenza indicato nell'etichetta del prodotto;
 - i. la pressione degli atomizzatori e/o nebulizzatori a ventola deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di inutile dispersione; qualora nonostante le cautele adottate si verifichi uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza (durata della tossicità del prodotto);
6. Uso dei prodotti fitosanitari sul verde pubblico e privato nei centri abitati frazionali e nelle vicinanze di abitazioni civili.
- L'uso di prodotti fitosanitari deve avvenire nel rispetto degli animali/insetti utili e/o introdotti artificialmente.
- Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
- Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
- Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.
- Ai fini di tutelare la salubrità e l'igiene degli insediamenti frazionali, il trattamento con prodotti fitosanitari sul verde ornamentale pubblico e privato dovrà rispettare le norme di seguito elencate:
- a. Trattamento con prodotti fitosanitari del verde ornamentale pubblico.
Negli spazi destinati a verde pubblico deve essere privilegiato l'uso di trattamenti alternativi quali: lavaggio con detergenti - uso di trappole a ferormoni per la cattura massiva - spazzolatura - eliminazione manuale di nidi di insetti dannosi - utilizzo di prodotti biologici (v prodotti contro parassiti animali, *Bacillus Thuringiensis* o *Spinosad*, anticrittogamici, poltiglia bordolese e zolfo); qualora non risultino efficaci, possono essere utilizzati prodotti non classificati come Molto Tossici, Tossici o Nocivi.
L'impiego degli altri prodotti Molto Tossici, Tossici o Nocivi è subordinato ad autorizzazione specifica del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asl competente per territorio, sentito il parere del Servizio Fitosanitario Regionale e del Servizio Provinciale dell'Agricoltura.
 - b. Trattamenti con prodotti fitosanitari del verde ornamentale privato.
I trattamenti con prodotti fitosanitari delle piante ornamentali ubicate in proprietà private (parchi e giardini) possono essere effettuati solamente in caso di provata inefficacia di sistemi alternativi quali quelli richiamati nel comma precedente; in tal caso è consentito l'utilizzo di prodotti non classificati come Molto Tossici o Tossici o Nocivi e registrati come P.P.O. (prodotti fitosanitari per piante ornamentali).
Ai fini di limitare la diffusione di agenti patogeni pericolosi per la salvaguardia del verde urbano, i proprietari di aree verdi private hanno l'obbligo di informare il Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica del Comune dell'insorgenza di gravi attacchi parassitari e provvedere ad adottare gli opportuni provvedimenti per debellare l'infestazione.
7. Utilizzo di atomizzatori e/o nebulizzatori a ventola nei centri abitati.
All'interno dei centri abitati, così come definiti dal Codice della Strada, e nel raggio di 20 metri da abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini e orti) è vietato l'uso di atomizzatori e/o nebulizzatori a ventola.
8. Controllo delle erbe infestanti lungo i cigli e le scarpate di strade e ferrovie nei centri abitati.

9. E' fatto divieto a chiunque gestisca, direttamente o tramite appalti a terzi, la manutenzione e la pulizia dei cigli e delle scarpate stradali e ferroviarie in prossimità dei centri abitati di fare utilizzo di prodotti fitosanitari diserbanti comunque classificati. In tali aree il controllo delle erbe infestanti deve avvenire esclusivamente tramite lo sfalcio o con tecniche che non prevedano l'utilizzo di mezzi chimici. Nelle restanti aree rurali del Comune di Asti e dove non vi siano altre pregiudiziali (aree verdi, acque superficiali, pozzi di captazione dell'acqua ecc.), pur rimanendo la preferenza per i mezzi di controllo non chimici, è possibile utilizzare prodotti fitosanitari diserbanti purché non classificati come Molto Tossici (T+), Tossici (T) e Nocivi (Xn) o riportanti in etichetta il Simbolo "N" (pericoloso per l'ambiente).

Art. 27 – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON MEZZI AEREI

1. I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere autorizzati dall'Asl competente ed eseguiti secondo le modalità impartite ogni anno dalla Regione.
2. L'operazione deve essere pubblicizzata in modo idoneo con manifesti che a cura degli operatori, devono essere affissi nelle zone interessate.
3. Il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario per le rispettive competenze, sono addetti alla sorveglianza affinché vengano adottate tutte le precauzioni per proteggere la popolazione, gli stessi operatori, gli animali di proprietà delle aziende, i corsi d'acqua e l'ambiente in generale.

Art. 28 – MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DI INSETTI NOCIVI CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE VEGETALI O ALTRE MALATTIE

1. E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e i conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo. Sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea e/o l'aratura.
2. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il quindici aprile di ogni anno (D.M. 6/12/1950), salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.
3. Per contenere la diffusione della metcalfa pruinoso, occorre provvedere alla pulizia delle fasce dei terreni incolti, colonizzati dall'insetto nocivo e confinanti con terreni coltivati per una lunghezza minima di mt. 12.
4. Per prevenire la propagazione della flavescenza dorata della vite, è fatto obbligo ai viticoltori ed ai vivaisti di applicare i trattamenti insetticidi obbligatori, in esecuzione del D.M. del 31/05/2000 contenente "misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" recepito dalla D.G.R. n.81-581 del 24/07/2000 e delle successive Deliberazioni regionali che hanno incaricato il Settore Fitosanitario Regionale di individuare le zone focolaio e le zone indenni particolarmente a rischio.
5. I proprietari dei terreni su cui insistono vigneti incolti, hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione. I proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei

confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 ter della L.R. 63/78.

6. I terreni confinanti con superfici investite a vigneto devono essere tenuti puliti e protetti da una fascia di isolamento ripulita da cespugli e da vegetazione spontanea. Fatta salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o aratura.
In particolare, i terreni lasciati incolti, devono essere lasciati puliti e provvisti di una fascia di rispetto di mt. 12 dal confine delle superfici vicine coltivate a vigneto.
7. Chiunque abbia notizia del mancato rispetto di quanto sopra può darne comunicazione al Sindaco o al Servizio agricoltura della Provincia (Settore Decentrato Agricoltura della Regione Piemonte).
8. L'Amministrazione comunale con propria ordinanza provvede all'esecuzione d'ufficio dei lavori, previa regolare diffida ad adempiere, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.
9. Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agro ambientale, nonché gli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 ter della Legge Regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i.

Piante esotiche invasive. Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1143/2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. In particolare il Regolamento verte su un elenco di specie esotiche invasive di preoccupazione comunitaria che saranno bandite dall'Unione Europea (divieto di importazione, possesso, trasporto e commercio, oltre che a obblighi di controllo). Il regolamento forestale della Regione Piemonte all'art. 42 ter, prescrive che "Negli interventi selvicolturali le specie arboree forestali esotiche invasive di cui all'allegato E sono gestite in modo da evitare la loro diffusione". In coerenza con la normativa citata, i proprietari dei terreni agricoli e delle boschive e gli operatori professionali sono tenuti a mettere in atto le tecniche più idonee di contrasto per evitare la diffusione delle specie esotiche: questo per evitare o contenere i gravi danni economici e ambientali indotti dalla loro presenza. Le prescrizioni tecniche sono contenute in apposite schede elaborate dal Gruppo di Lavoro Specie esotiche della Regione Piemonte. I Comuni sono impegnati a fornire un'efficace informazione alla popolazione e agli operatori professionali.

Inoltre al fine di garantire il decoro paesaggistico del territorio della Città di Asti e ridurre la proliferazione di insetti, ratti, bisce, ecc., ed in particolare per evitare il diffondersi di malattie, è fatto comunque obbligo ai proprietari e/o conduttori dei terreni di impedire in essi il vegetare di rovi e malerbe infestanti; sono altresì tenuti a mantenerli costantemente in condizioni di decoro e pulizia, provvedendo con almeno due interventi di sfalcio e/o pulizia da effettuarsi indicativamente nel mese di maggio e settembre di ogni anno.

Inoltre è fatto divieto di utilizzare i terreni agricoli in modo improprio rispetto alla normale destinazione agraria del suolo e di mantenerli costantemente liberi e puliti da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

All'inottemperanza delle predette disposizioni consegue il ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 30 del presente regolamento.

Art. 29 – DANNEGGIAMENTO ALLE PIANTE

1. Il Codice Penale, punisce chi arreca danno alle piante defogliandole, scortecciandole, sveltandole, strappandole, ecc.

2. E' vietato inoltre lasciare che le piante vengano danneggiate dagli animali o che questi vengano lasciati liberi di vagare per i terreni altrui durante la semina o la raccolta dei prodotti.

SEZIONE VI DELLE SANZIONI

Art. 30 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. L'accertamento e contestazione delle violazioni al presente Regolamento è effettuato, attraverso controlli e sopralluoghi da ufficiali ed Agenti del Comando di Polizia Municipale; l'accertamento può essere altresì effettuato dal personale degli uffici tecnici che notizierà in merito al Comando di Polizia Municipale.
2. In ogni caso, le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche da Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
3. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni al presente Regolamento, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni e per l'opposizione agli atti del procedimento sanzionatorio, si osservano le disposizioni della L. 24.11.1981, n. 689, nonché del D.Lgs. 01.09.2011 n. 150 artt. 6 e seguenti, cui si fa espresso rinvio.
4. Con il verbale di accertamento delle violazioni è applicata la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi laddove previsto.
5. Nel caso in cui le norme del presente Regolamento dispongano che ad una violazione conseguano anche le sanzioni accessorie, quali il ripristino dello stato dei luoghi o l'esecuzione di interventi comunque diretti all'eliminazione delle cause delle violazioni (vedi artt. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 28 del presente Regolamento), nel verbale dovrà essere indicato il termine per adempiere, termine che deve essere determinato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi, con l'avvertimento che in caso di inadempimento l'intervento di ripristino dello stato dei luoghi potrà essere eseguito d'ufficio dal Comune di Asti con addebito delle spese a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.
6. L'esecuzione delle opere di ripristino sarà effettuata sotto il controllo dell'Ente proprietario della strada.
7. Nel caso in cui la violazione abbia determinato una situazione di pericolo per la sicurezza di persone e/o cose o di interruzione o intralcio alla viabilità, tale da rendere urgente ed indifferibile l'intervento di ripristino dello stato dei luoghi o l'esecuzione di interventi diretti comunque all'eliminazione delle cause delle violazioni, il Comune di Asti potrà intervenire, direttamente e senza preavviso, per la messa in sicurezza provvisoria dei luoghi, con provvedimento emanato dal Dirigente competente, ordinando successivamente al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido di porre in essere gli interventi di ripristino o comunque necessari in via definitiva.
8. Le spese per gli interventi di messa in sicurezza provvisoria effettuati in via d'urgenza dal Comune di Asti sono poste a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 31 – AMMONTARE DELLE SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o sia punito da disposizioni speciali, sono sanzionate ai sensi della Legge 24.11.1981 n.689 e ai sensi del D. Lgs.n. 267/2000, ex art.7 bis, applicando la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

SEZIONE VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia, con esso incompatibili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuto espletamento delle procedure previste dallo Statuto comunale.